



Comune di Pisticci

C.A.P. 75015

Provincia di Matera



N. 26

 SERVIZIO URBANISTICO
 DELLA PROVINCIA DI MATERA

 SETTORE V
 Ufficio Tecnico

Concessione ad edificare N. 825/2000

IL CAPO SERVIZIO URBANISTICA

Vista la domanda con la quale [redacted] chiede il rilascio di Concessione Edilizia in Sanatoria per modifiche interne ad un immobile a piano terra di via Cammarelle n. 30 ad uso di abitazione.

Visti i disegni allegati alla domanda stessa.

Visto il parere della locale Commissione Edilizia nella seduta del 9/8/2000 che, così si è espressa: Visto il parere legale; Vista la copia della denuncia ai sensi della Legge Regionale 38/97; Vista la copia della relazione geologica del geol. [redacted], si esprime parere favorevole al rilascio di sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 47/85 (solo costo di costruzione in misura doppia, non essendoci aumento di volumetria).

Vista la ricevuta di versamento n. 86 del 1/8/00 di L. 1.680.816.

Visto il Regolamento Edilizio Comunale; Visto l'art. 31 della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150; Vista la legge Urbanistica n. 765 del 06/08/1967; Visto il Piano Regolatore; Vista la Legge 28/01/1977 n. 10 - 47/85.

RILASCIA CONCESSIONE IN SANATORIA

A [redacted] relativa a modifiche interne ad un immobile a piano terra di via Cammarelle n. 30 ad uso di abitazione, il tutto come da progetto e relazione tecnica approvate e previa osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia e alle seguenti prescrizioni speciali: siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi; chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici; gli assiti devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi, che il corpo di fabbrica sia conforme nelle misure a quelle riportate in disegno; che gli sbalzi dei balconi non dovranno superare i cm., rispettare le norme del Regolamento Edilizio, della Legge Urbanistica vigente n. 765 del 06/08/1967, del Piano Regolatore, legge 28/01/1977, legge 47/85. Le strutture di cui alla legge 05/11/1971 n. 1086 dovranno essere denunciate al Genio Civile. Nel caso di realizzazione di impianto termico, richiedere al Comando Provinciale dei VVFF il visto di approvazione sul progetto di impianto, prima dell'inizio dei lavori.

Il concessionario deve osservare le norme delle legge 10 maggio 1976, n. 319 modificata ed integrata con legge n. 690 del 08/10/1976, per la tutela delle acque dall'inquinamento e 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali vengono richiesti allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La costruzione deve essere conforme ai disegni esibiti dei quali una copia, debitamente vistata viene restituita al concessionario quale parte integrante della presente concessione. Qualora il concessionario non costruirà secondo i disegni approvati e non si atterrà alle disposizioni stabilite della presente incorrerà nelle sanzioni stabilite dalla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, Legge Urbanistica n. 765 del 06/08/1967, Legge 05/11/1971 n. 1086, Legge 28/01/1977 n. 10 e Legge 47/85. E' fatto obbligo di comunicare la data di inizio e fine lavori, il nominativo del direttore dei lavori e quello del costruttore con firma di accettazione dell'incarico da parte degli stessi.

Pisticci, li

19 AGO. 2000

IL CAPO SERVIZIO URBANISTICA

Arch. Rosa Minore

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui è subordinata.

IL CONCESSIONARIO

[redacted signature]

[redacted signature]